

Circ. 18-3-1996 n. 73/D

Applicazione testo unico accise. Conferma telescritti.

Emanata dal Ministero delle finanze.

- 1)** Telescritte n. 57/UDC - CM del 26 gennaio 1996
- 2)** Telescritto n. 46/UCM del 29 gennaio 1996
- 3)** Telescritto n. 82/UDC - del 6 febbraio 1996
- 4)** Telescritto n. 76/UDC - CM del 12 febbraio 1996
- 5)** Telescritto n. 100/UDC - CM del 12/2/96
- 6)** Telescritto n. 148/UDC - CM del 29 febbraio 1996
- 7)** Telescritto n. 181/UM-CM del 1° marzo 1996

1) Telescritte n. 57/UDC - CM del 26 gennaio 1996

Oggetto - Applicazione art. 31 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Etichettatura dei prodotti alcolici intermedi.

In risposta a problematiche qui prospettate, si comunica che il nuovo obbligo, previsto dall'articolo in oggetto, di indicare sull'etichetta dei prodotti alcolici intermedi nazionali anche gli estremi della licenza fiscale, fa carico alle ditte fabbricanti od a quelle che hanno eseguito il condizionamento

Trattandosi di un nuovo adempimento, per la sua esecuzione si applica il termine di 180 giorni previsto dall'art. 67, comma 8, del testo unico e, pertanto, per i prodotti alcolici intermedi estratti per l'immissione in consumo dopo la scadenza di detto termine, le etichette applicate sui relativi recipienti devono contenere l'indicazione degli estremi della licenza fiscale.

Per rendere possibile lo smaltimento delle etichette non conformi alla suddetta disposizione, l'indicazione di che trattasi può essere apposta sulle suddette etichette od anche direttamente sul recipiente, mediante stampigliatura o con altro idoneo sistema.

2) Telescritto n. 46/UCM del 29 gennaio 1996

Oggetto - Applicazione art. 25, comma 9, ed art. 62, comma 9. del testo unico sulle accise.

Con riferimento a quesiti qui formulati relativamente all'oggetto si premette che tutte le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 837, che prevedevano il divieto di trasferimento dei prodotti petroliferi fra depositi commerciali e l'esclusione da tale divieto per i prodotti denaturati per usi agevolati, per i prodotti petroliferi provenienti da depositi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di condizionamento nonché per i lubrificanti confezionati, sono ora abrogate e sostituite dalla disciplina di cui all'art. 25 comma 9 del testo unico che non prevede più tale divieto ma solo un obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne i vari prodotti sopraelencati, si precisa che:

A) non sono inclusi fra i depositi commerciali gli stoccaggi di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di carburante né presso le autoofficine o le concessionarie di autovetture;

B)devono intendersi esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione i trasferimenti di prodotti agevolati per l'agricoltura fra i depositi per la vendita all'ingrosso e quelli per la vendita al dettaglio, dal momento che i primi hanno come attività istituzionale, riconosciuta dal D.M. 6 agosto 1963, tuttora vigente, proprio il rifornimento dei depositi al dettaglio e che i trasferimenti medesimi sono soggetti a preventivo nulla osta dell'UTF;

C) non sono previste eccezioni alla disciplina di cui all'art. 25, comma 9, per quanto concerne i trasferimenti dagli opifici di additivazione, miscelazione o confezionamento ad altri depositi commerciali. Si rammenta, comunque, con particolare riferimento ai venditori di canistri di cherosene, che non rientrano fra i depositi commerciali gli esercizi di vendita che detengono quantitativi di minerali complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi.

3) Telescritto n. 82/UDC - del 6 febbraio 1996

Oggetto - Applicazioni decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Licenze per gli esercizi di vendita prodotti alcolici. Mense aziendali e commercianti all'ingrosso.

A seguito di perplessità qui prospettate in merito all'oggetto, si chiarisce che sono tenuti a presentare la denuncia di cui all'art. 29, comma 2, del testo unico ed a munirsi della licenza prevista al successivo comma 4 del medesimo articolo anche coloro che effettuano la somministrazione di bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico, in quanto esercenti attività di vendita ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si precisa pure che gli esercenti, a scopo di vendita, di depositi di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i commercianti all'ingrosso di tali prodotti, esenti, a norma del comma 3, lettera e),del citato art. 29 dall'obbligo della presentazione di denuncia di deposito, sono tenuti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, a presentare denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della relativa licenza.

4) Telescritto n. 76/UDC - CM del 12 febbraio 1996

Oggetto - Calo ammissibile nei depositi commerciali di gasolio agevolato per l'agricoltura.

In esito a perplessità qui segnalate relativamente alla determinazione del calo ammissibile nei depositi commerciali di gasolio agevolato per l'agricoltura, si fa presente che, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del testo unico sulle accise, per tale determinazione occorre far riferimento al precedente art. 4, comma 2, e cioè alle disposizioni previste dalla normativa doganale.

Poiché le suddette disposizioni (D.M 13 maggio 1971 e D.M 21 novembre 1974, come modificati, per quanto riguarda i cali degli oli minerali, dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232) non contemplano specificamente i cali dei prodotti petroliferi denaturati per uso agricolo, che hanno una distribuzione più frazionata, in attesa che le medesime vengano aggiornate la determinazione dei cali ammissibili continuerà, nella fattispecie, ad essere effettuata secondo le previsioni del primo e del secondo comma dell'art. 16 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Ferma restando, anche per gli esercenti dei depositi commerciali del prodotto in questione, la facoltà di darsi scarico dei cali ogni qualvolta li rilevino, di cui è cenno alla pagina 18

della circolare n. 299/D, prot.n. 450/UDC - CNI del 16/11/95 C), la corresponsione dell'accisa sui cali eccedenti quelli ammissibili verrà effettuata solo a seguito di notifica da parte dell'UTF, conseguente alle risultanze dei previsti inventari.

I criteri sopraesposti si applicano anche ai cali dei prodotti petroliferi denaturati destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, custoditi negli impianti di distribuzione di cui al D.M. 16 novembre 1995, n. 577.

5) Telescritto n. 100/UDC - CM del 12/2/96

Oggetto - DM 16 novembre 1995, Regolamento per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Chiarimenti.

Facendo seguito alla circolare n. 11/D, prot.n. 35/UDC - CM del 19/1/96 (**), si chiarisce che fra le navi o imbarcazioni che possono continuare ad essere rifornite con la procedura doganale dei buncheraggio rientrano anche i natanti, quali rimorchiatori, pilotine, draglie e pontoni autopropellenti, indicati nella circolare prot.n. 3341/XVIII del 5 maggio 1969 come equiparati alle navi mercantili.

Può, del pari, continuare ad usufruire della cennata procedura il naviglio della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di porto, in quanto, in precedenza, la medesima era seguita per l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla lettera E), comma 2, della tabella A. allegata al D.L. 23 ottobre 1964, n. 989; per analogia, la procedura in questione può applicarsi al naviglio delle altre forze armate nonché, quando ricorrano le condizioni per la concessione dell'agevolazione, della Polizia, della Guardia Carceraria e degli altri Organi dello Stato.

Si ribadisce, infine, che la possibilità di rifornimento a mezzo autobotte di prodotto denaturato, di cui alla pagina 6 della circolare sopracitata, è svincolata dall'esistenza o meno, nel porto d'imbarco, di eventuali impianti di distribuzione del suddetto prodotto o di depositi fiscali; tale procedura, infatti, è stata prevista non solo per finalità operative, una anche per evitare ostacoli alla libera concorrenza.

Si richiama, comunque, l'attenzione sul fatto che il rifornimento a mezzo autobotte deve essere effettuato direttamente dal deposito mittente, cui fanno carico tutte le incombenze di natura fiscale previste dal decreto in oggetto (quali, ad esempio, l'emissione dei memorandum e l'annotazione delle quantità imbarcate sul libretto di controllo dei peschereccio), con esclusione, quindi, di qualsiasi intermediario.

6) Telescritto n 148/UDC - CM del 29 febbraio 1996

Oggetto - Applicazione testo unico accise. Precisazioni.

Sono state qui segnalate, anche da Associazioni di categoria, talune disuniformità di applicazione delle disposizioni del testo unico in oggetto.

Si precisa, pertanto, quanto segue:

A) la cauzione per l'esercizio di deposito fiscale prevista dall'art. 5, comma 5, lettera a), del, testo unico, che richiama analoga disposizione riportata dal D.L. n. 331 del 1993, è unica, ed è pari, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, al 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in deposito od all'ammontare, se superiore, dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze.

Eventuali situazioni in cui fosse stata richiesta una doppia cauzione, e cioè una cauzione commisurata alla giacenza ed altra commisurata all'imposta afferente al prodotto immesso in consumo, vanno, pertanto, immediatamente regolarizzate.

Resta inteso che, come già chiarito dal telex n. 16/8 del 9 gennaio 1993, riportato nella circolare n. 87 prot. n. 425/8 del 1° aprile 1993, la suddetta cauzione garantisce l'Amministrazione sia per eventuali ammanchi del prodotto in giacenza sia per l'omessa corresponsione dell'imposta i prodotti immessi in consumo;

B) per i trasferimenti intracomunitari dei prodotti di cui all'art. 21 comma 3, del testo unico (cosiddetti "sensibili") deve essere utilizzato il DAA. Per i trasferimenti dei suddetti prodotti fra impianti nazionali deve essere impiegata la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, a norma dell'art. 11, comma 1, del DM 17 maggio 1995, n. 322, anche se tale trasferimento viene effettuato fra depositi fiscali;

C) le disposizioni di cui al telex n. 76/UDC - CM del 12 febbraio 1996, ancorché l'oggetto del medesimo si riferisca al solo gasolio agricolo (prodotto per il quale era stato posto specifico quesito), si applicano, come risulta dal testo, a tutti i prodotti agevolati per agricoltura, compresa, quindi, la benzina;

D) la detenzione di oli lubrificanti e bitumi di produzione nazionale nella fase antecedente all'immissione in consumo è consentita solo ai soggetti d'imposta (fabbricanti e condizionatori) presso i loro impianti o, in conto deposito, presso impianti altrui. Operatori diversi da quelli suddetti, anche se esercenti depositi fiscali o doganali, potranno quindi detenere, in conto proprio, solo prodotti sui quali sia stata corrisposta l'imposta. Eventuali situazioni difformi dovranno essere regolarizzate mediante la corresponsione dell'accisa sui prodotti detenuti.

Si riporta pure il testo del seguente telex, diretto alla Direzione Compartimentale di Bologna e per conoscenza a tutte le altre Direzioni compartimentali, che fa seguito ad un quesito posto in merito all'applicazione del precedente telex n. 148/UDC-CM del 29 febbraio 1996.

7) Telex n. 181/UM-CM del 1° marzo 1996

Oggetto - Applicazione testo unico accise. Richiesta precisazioni.

Con la nota in risposta codesta Direzione Compartimentale ha chiesto se il divieto di detenere olio lubrificante nella fase antecedente alla corresponsione dell'imposta, di cui è cenno nella lettera D) del tutto prot. n. 148/UDC-CM del 29/2/96, riguardi anche la ricezione e la detenzione di tale prodotto da parte di utilizzatori che lo impiegano nella preparazione di merci destinate a Paesi terzi o comunitari.

Posto che la lettera D) del citato telex riguarda solo la detenzione di oli lubrificanti e bitumi destinati ad essere immessi in consumo con pagamento d'imposta, si fa presente che restano salve le autorizzazioni concesse, in attesa della regolamentazione della materia, ai suddetti utilizzatori per la detenzione di lubrificanti senza pagamento d'imposta.

Come si evince dal suddetto telex, è consentita, in quanto trattasi di prodotto non destinato all'immissione in consumo con pagamento d'imposta, la detenzione, senza pagamento d'imposta, da parte dei soggetti che ne hanno titolo, dei prodotti in questione anche quando sono destinati all'esportazione o ad imbarcazioni naviganti in acque comunitarie o sono impiegati per usi esenti.